



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali

Racc.ta via PEC
Alla Agenzia per la Coesione Territoriale
Via Sicilia 162/C
00187 ROMA
direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it

Racc.ta via PEC
Al Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via Sicilia 162/C
00187 ROMA
dip.politichecoesione@pec.governo.it

Racc.ta via PEC
Racc.ta via PEC
Al Ministero per gli Affari europei, politiche di
Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Largo Chigi n.19
00187 ROMA
info.politicheeuropee@pec.governo.it
dip.politichecoesione@pec.governo.it

Racc.ta via PEC
Racc.ta via PEC
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna n.370
00187 ROMA
ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it
attigiudiziaripcm@pec.governo.it

Racc.ta via PEC
Alla Avvocatura Generale dello Stato
via dei Portoghesi n.12
00186 ROMA
roma@mailcert.avvocaturastato.it

COMUNICAZIONE CIRCA

il ricorso proposto dinanzi al TAR Roma, Sezione Quarta Bis n.14802/2022 Reg. Ric. dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” contro l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero per il sud e la coesione territoriale e la Commissione di valutazione relativamente al Progetto EASSITECH - Integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami disposta dal TAR Roma con Ordinanza Collegiale n.14922 del 9.10.2023. CT 49168/2022 Avv. Fabrizio FEDELI

Richiamato il contenzioso di cui all’oggetto (ben noto alla Generale in indirizzo) informo che con Ordinanza Collegiale n.14922 del 9.10.2023 comunicatami in pari data la Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami **nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione di detta ordinanza.**

Il sottoscritto Avv. Antonio D’ANTONIO, in qualità di difensore e procuratore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara nel ricorso n.14802/2022 Reg. Ric., in esecuzione di quanto disposto dall’Ordinanza Collegiale invia la presente “comunicazione contenente l’indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati” affinché le Amministrazioni in indirizzo possano provvedere “alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione”.

DAL/ADA/-----	DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Teresa LESTI Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali

Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della nota prot.19403 del 19.9.2022 con la quale l'Agenzia per la Coesione Territoriale, una volta valutato il progetto "Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)", ha comunicato all'Ateneo teatino che "(...) per effetto delle modifiche degli importi e dell'elenco dei beneficiari assegnatari dei finanziamenti, si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto "Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)" **il finanziamento pari ad euro 9.250.000,001. Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'Invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner.**

Si evidenzia che la procedura in oggetto è sottoposta ai tempi molto ristretti previsti dal cronoprogramma di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, richiamato nella documentazione della procedura in oggetto. Il rispetto di tale cronoprogramma è tassativo e non consente dilazioni; tuttavia, in considerazione del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e interazionale, imprevedibile e con l'art. 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022, è stata prevista una tolleranza del rispetto della tempistica relativa ai primi tre trimestri del 2022 che, comunque, non potrà superare il 31 dicembre 2022.

In considerazione di quanto sopra, si chiede un immediato riscontro nei termini di seguito indicati alla presente nota, con il quale codesto proponente dovrà comunicare l'assenso al suddetto finanziamento parziale per la realizzazione dell'intero intervento (...). **Tale comunicazione di assenso incondizionato dovrà pervenire mediante PEC entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro costituirà rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine del punteggio acquisito da ciascun concorrente.**

Nell'ambito del ricorso principale l'Ateneo ha ampiamente dimostrato -in punto sia di fatto sia di diritto- come il finanziamento da assegnare per il progetto *de quo* non rientra nel novero degli "aiuti di Stato".

A tal fine è stato eccepito:

1) in via preliminare, la violazione e falsa applicazione dell'art.97 Cost. e degli artt.3, 12 e 10 bis L. n.241/1990 - eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione dell'art.5.3 del D.D. n.130/2022 - violazione e falsa applicazione dell'art.5.3 del D.D. n.130/2022 - violazione e falsa applicazione dell'art.15.2 dell'Invito allegato n.3 al DD 319/2021 - violazione e falsa applicazione dell'art.6 CEDU;

2) nel merito, la violazione e falsa applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, violazione e falsa applicazione degli artt.26, 13 e ss. del Regolamento UE n.651/2014 violazione e falsa applicazione degli artt.5.3., 6.3 e 6.4 dell'invito.

Con decreto cautelare monocratico *inaudita altera parte* n.7370/2022 la Presidente del TAR Roma ha così deciso "Avuto riguardo alla nota del direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in data 17.10.2022 stante la quale il progetto di parte ricorrente non costituisce aiuto di Stato (pagina 12 del ricorso), rimasta tuttavia senza esito e ritenuto pertanto che il pregiudizio alla posizione di parte ricorrente consente di accogliere l'istanza cautelare affinché l'Amministrazione, allo stato non costituita in giudizio, si ridetermini sulla istanza dell'Università interessata".

Successivamente, con ordinanza n.177 del 12.1.2023 il TAR Roma ha rigettato l'istanza di misura cautelare per assenza del presupposto del *periculum in mora*, rilevando che "non si sono ancora verificati i presupposti perché possa operare lo scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 42 comma 5 bis, D.L. n. 5012022, conv. con L. n. 91/2022" e che, pertanto, "non sussiste il pericolo, allegato dalla ricorrente, derivante dallo scorrimento della graduatoria e consistente nella perdita del finanziamento integrale del progetto", con fissazione dell'udienza di merito al 23 maggio 2023.

Nelle more del giudizio, con Decreto del Direttore Generale per la Coesione Territoriale n.24 del 18.1.2023 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha annullato «(...) la precedente nota dell'Agenzia per la

DAL/ADA/-----	DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Teresa LESTI Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---



Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara Divisione 1 Affari Legali

Coesione Territoriale protocollo n.19403 del 19 settembre 2022 e si qualifica conseguentemente il Progetto "Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)" dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» come "non aiuto di stato", per un importo di contributo concedibile pari ad euro 18.500.000,00 (euro diciottomilionicinquecentomila/00)».

Senonché, e del tutto inaspettatamente, con nota prot. n.6227 dell'8.3.2023 la stessa Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato l'avvio di una procedura di annullamento in autotutela del Decreto n.24 del 18.1.2023 e, con successivo Decreto n.70 del 29.3.2023, l'Agenzia per la Coesione Territoriale medesima si è così pronunciata: «Con il presente Decreto, si ritira la precedente nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n.19403 del 19 settembre 2022 e si qualifica conseguentemente il Progetto "Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)" dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» come "non aiuto di stato", per un importo di contributo concedibile pari ad euro 18.500.000,00 (euro diciottomilionicinquecentomila/00)».

L'Università ricorrente ha impugnato detti decreti n.24/2023 e n.70/2023 rilevando:

1) la violazione e falsa applicazione dell'art.21 *nonies* Legge 241/1990;

2) violazione falsa applicazione del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.7.2021 così come modificato dal D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° 8.2022.

Con decreto cautelare monocratico *inaudita altera parte* n.2543/2023 la Presidente del TAR Roma ha così deciso "Ritenuta la sussistenza del pregiudizio recato alla posizione dell'Università ricorrente dal decreto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n.70 del 29 marzo 2023 i cui effetti vanno pertanto sospesi fino alla camera di consiglio del 6 giugno 2023 cui viene rinviata la trattazione dell'istanza cautelare collegiale;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti come in motivazione indicato fino alla trattazione collegiale della stessa fissata alla camera di consiglio del 6 giugno 2023".

Successivamente, con ordinanza n.2990 del 9.6.2023 il TAR Roma ha nuovamente rigettato l'istanza di misura cautelare sempre per assenza del presupposto del *periculum in mora*, rilevando "che con precedente ordinanza del 12 gennaio 2023, non appellata, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare formulata nel ricorso introduttivo, ritenendo insussistente il presupposto del *periculum in mora*; rilevato che nel ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 17 maggio 2023, la ricorrente ha proposto una nuova domanda cautelare; considerato che, rispetto a quanto già evidenziato nella predetta ordinanza, non è sopravvenuto alcun elemento rilevante ai fini della valutazione dei *periculum in mora*; - che, infatti, anche ad oggi l'amministrazione non può scorrere la graduatoria e stipulare altre convenzioni, con conseguente impossibilità che le somme disponibili vengano destinate ad altri concorrenti; ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti non può essere accolta; ritenuto, infine, che le spese processuali possono essere compensate, in ragione della particolarità della controversia e della novità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) rigetta la domanda cautelare. Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 ottobre 2023".

All'esito dell'udienza del 3.10.2023, il Collegio giudicante, con ordinanza n.14922 del 9.10.2023 ha "Rilevato che l'accoglimento del ricorso è suscettibile di pregiudicare la posizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, anche solo incidendo sulla misura dei fondi disponibili; ritenuto, dunque, di dover necessariamente integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata; ritenuto poi di poter autorizzare la notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero di destinatari; - che pertanto l'Università ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione. Manda alla

DAL/ADA/-----	DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Teresa LESTI Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali

Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti. Rinvia la trattazione alla udienza pubblica del 7 febbraio 2024”.

Ciò posto vorrete -per quanto di Vostra rispettiva competenza- provvedere, nei 20 giorni successivi alla ricezione della presente comunicazione, alla disposta pubblicazione sui Vostri siti internet istituzionali e fornirne prova documentale o farmi avere il link dal quale raggiungere detta pubblicazione.

Cordiali saluti.

-Avv. Antonio D’ANTONIO-

DAL/ADA/-----	DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D’ANTONIO Staff: Caterina CONTE - Marianna IACOVONE - Teresa LESTI Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI - Italia Tel. +39 0871 3556390-6303-6100-6305-6204-6074-6070-6262 - Fax + 39 0871 3556302 E-mail: affarilegali@unich.it - PEC: ateneo@pec.unich.it - Sito WEB: www.unich.it
---------------	---